

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Indice

- *Presentazione*
- *Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 8 gennaio 2024, n. 258*
(Comunità di Bose - Non riconducibilità dell'attività di ospitalità nell'alveo di quelle ricettive)
- *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, sentenza 22 gennaio 2024, n. 51*
(Enti ecclesiastici - Oneri di urbanizzazione - Inapplicabilità dell'esenzione)
- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, 20 febbraio 2024, n. 3399*
(Ministri di culto acattolico - diniego istanza di approvazione governativa per insussistenza del requisito numerico - Non violazione dell'art. 19 Cost.)
- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*
(Simboli religiosi negli edifici pubblici - Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso - Illegittimità per difetto di attribuzione)
- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ordinanza 21 marzo 2024, n. 1026*
(Pianificazione urbanistica - libertà di culto - obbligo dell'Amministrazione di adottare misure interinali alternative in contraddittorio con gli interessati)
- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, sentenza 7 maggio 2024, n. 442*
(Ministri di culto acattolico - Diniego permesso di soggiorno per motivi religiosi - Legittimo)

Administrative Jurisprudence and Legislation

Index

- *Presentation*
- *Council of State, Fifth Section, judgement of 8 January 2024, no. 258.*
(Bose Community - Non-attributable hospitality activity to the hospitality sector)
- *Administrative Justice Council for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, judgement of 22 January 2024, n. 51*
(Ecclesiastical bodies - Urbanization charges - Inapplicability of the exemption)
- *Latium Regional Administrative Court, First Section Excerpt, judgement of 20 February 2024, n. 3399*
(Non-Catholic ministers of worship - denial of application for government approval due to non-existence of the numerical requirement - Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*
(Religious symbols in public buildings - Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix - Illegitimacy due to lack of attribution)
- *Council of State, Second Section, ordinance of 21 March 2024, n. 1026*
(Urban planning - freedom of worship - obligation of the Administration to adopt alternative temporary measures in consultation with the interested parties)
- *Piedmont Regional Administrative Court, First Section, judgement of 7 May 2024, no. 442*
(Non-Catholic ministers of worship - Refusal of residence permit for religious reasons - Legitimate)

Presentazione

In questo numero la sezione di “Legislazione e giurisprudenza amministrativa” accoglie tre pronunce del Consiglio di Stato, una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e due sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 8 gennaio 2024, n. 258 ha sottolineato i tratti distintivi delle attività di ospitalità esercitate dalle case per ferie rispetto a quelle poste in essere dalle case religiose, considerate in un rapporto di *species* a *genus*. Le case per ferie, difatti, si caratterizzano per un minore coinvolgimento dell'ospite nella vita religiosa e per la necessaria onerosità della prestazione.

Con la pronuncia del 22 gennaio 2024, n. 51 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, ha ritenuto non applicabile ad un ente ecclesiastico l'esenzione dal pagamento dei contributi concessori per la costruzione di un edificio di culto. L'esenzione è, infatti, riconosciuta alle sole ipotesi in cui l'opera di interesse generale sia realizzata da un privato – compreso un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - per conto di un ente pubblico.

Le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, 20 febbraio 2024, n. 3399 e del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, sentenza 7 maggio 2024, n. 442 concernono rispettivamente un diniego di approvazione della nomina di un ministro di culto acattolico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1159 del 1929, motivato sulla base dell'inconsistenza numerica dell'associazione religiosa, e un diniego alla richiesta di soggiorno per motivi religiosi presentata da un ricorrente dichiaratosi nell'atto introduttivo “diacono della Chiesa ortodossa”. In questa seconda vicenda il diniego, oltre che sulla base della controversa identificazione della confessione religiosa cui afferiva il ricorrente – nella richiesta di permesso di soggiorno il ricorrente affermava, infatti, di essere esponente della “Chiesa Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa” –si fondava soprattutto sul presupposto che la semplice appartenenza ad associazioni religiose non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per l'accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Con la sentenza del 18 marzo 2024, n. 2567 il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha annullato, per difetto di attribuzione, l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un sindaco e con la quale si disponeva l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici comunali.

Si segnala, infine, in materia di edilizia di culto, l'ordinanza del 21 marzo 2024, n. 1026 del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con cui è stato imposto all'Amministrazione di individuare, nel rispetto del principio del contraddittorio degli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione, siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera.

Presentation

In this issue the "Legislation and administrative jurisprudence" section includes three rulings from the Council of State, one from the *Administrative Justice Council for the Sicilian Region* and two from Regional Administrative Courts.

The ruling of the Council of State, Fifth Section, judgement 8 January 2024, no. 258 has underlined the distinctive features of the hospitality activities carried out by *case di ospitalità religiosa* compared to those carried out by *case per ferie*, considered in a relationship of *species* to *genus*. The *case per ferie*, in fact, are characterized by a less involvement of the guest in the religious life and by the necessary onerousness of the service.

With the ruling of 22 January 2024, no. 51 the Administrative Justice Council for the Sicilian Region, Jurisdiction Section, deemed the exemption from the payment of concession contributions for the construction of a place of worship not applicable to an ecclesiastical body. The exemption is, in fact, recognized only in cases in which the work of general interest is carried out by a private - including a civilly recognized ecclesiastical body - on behalf of a public body.

The judgements of Latium Regional Administrative Court for Lazio, First Section Excerpt, 20 February 2024, no. 3399 and of Piedmont Regional Administrative Court for Piedmont, First Section, 7 May 2024, no. 442 respectively concern a refusal to approve the appointment a non-Catholic minister of worship pursuant to art. 3 of law no. 1159 of 1929, motivated on the basis of the numerical inconsistency of the religious associations, and a denial of the request for residence for religious reasons presented by an appellant who declared himself in the introductory appeal as "deacon of the

Orthodox Church". The denial, as well as on the basis of the controversial identification of the religious denomination to which the appellant belonged - in the application for a residence permit the appellant stated, in fact, to be a member of the "Autonomous Orthodox Christian Metropolitan Church of Bergamo and Europe" - was based above all on the assumption that the simple belonging to religious associations does not constitute, in itself, a sufficient reason for accepting the request for a residence permit for religious reasons.

With the judgement of 18 March 2024, no. 2567 the Council of State, Second Section, instead annulled, due to lack of attribution, the contingent and urgent ordinance adopted by a Mayor disposing the immediate posting of the crucifix in all public municipal buildings.

About religious buildings, finally with the ordinance of 21 March 2024, n. 1026 the Council of State, Second Section imposed to the Administration to identify accessible and dignified alternative sites to allow believers to exercise prayer in compliance with the principle of contradictory of the interested parties and in a spirit of mutual and loyal collaboration.

Consiglio di Stato
Sezione Quinta, 8 gennaio 2024, n. 258

Comunità di Bose - Non riconducibilità dell'attività di ospitalità nell'alveo di quelle ricettive

Le "case religiose di ospitalità" costituiscono una species del genus "Case per ferie" caratterizzata dalla "osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore" e dal fatto che le stesse offrono accoglienza "nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio".

Laddove l'attività di ospitalità risulti connotata per un ancor più marcato coinvolgimento nella vita religiosa, e sia svolta a titolo gratuito, non sarà possibile ricondurla (oltreché nell'ambito dell'art. 23, comma 1, cit., connotato appunto dalla diversa modulazione del servizio e comunque dall'onerosità dell'ospitalità, neppure) nel perimetro del precedente art. 22: da un lato, infatti, la gratuità - nel

quadro di un apparato normativo volto a disciplinare "la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo" (art. 1 l.r. n. 8 del 2017), in termini qui di regolazione delle "Strutture ricettive extralberghiere" (Capo II, tit. II, l.r. n. 8 del 2017) - costituisce un elemento ulteriormente specializzante, che accentua la specificità della fattispecie anziché attenuarla per ricondurla sic et simpliciter nel perimetro (e conseguente regolazione) del genus; dall'altro la stessa non si addice a una categoria (qual è quella delle "Case per ferie") comunque riconducibile agli "Esercizi" extralberghieri, a norma dell'art. 17 l.r. n. 8 del 2017.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

**Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
Sez. giurisdizionale, 22 gennaio 2024, n. 51**

Enti ecclesiastici - Oneri di urbanizzazione - Inapplicabilità dell'esenzione

Ai fini dell'esenzione non è necessaria una qualificazione pubblicistica del richiedente, ma, per rientrare nella categoria de qua, occorre pur sempre che "un soggetto privato" si atteggi a "longa manus dell'ente pubblico", in presenza cioè di "un vincolo giuridico idoneo a sancire il necessario legame con l'ente istituzionalmente competente che la giurisprudenza ha individuato, ad esempio, nella presenza di un provvedimento concessorio nel caso di soggetto privato concessionario di opera pubblica". O, in altre parole, la ratio dell'esenzione "è quella di prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per un'opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico, ma solo se esso abbia agito quale organo indiretto dell'Amministrazione, come nella concessione o nella delega".

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima, 20 febbraio 2024, n. 3399**

Ministri di culto - diniego istanza di approvazione governativa per insussistenza del requisito numerico - Non violazione art. 19 Cost.

L'art. 3 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159, secondo l'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza, non ha inteso conculcare la libertà religiosa, in quanto l'esercizio del culto non comporta alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità. L'autorizzazione richiesta, invero, riguarda ed afferisce, esclusivamente, a quegli atti compiuti dai suoi ministri allorquando essi possono avere effetti giuridici per l'ordinamento giuridico.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

**Consiglio di Stato
Sezione Seconda, Sentenza del 18 marzo 2024, n. 2567**

Simboli religiosi negli edifici pubblici - Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso - Illegittimità per difetto di attribuzione

È illegittima per difetto di attribuzione l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un sindaco che ordina l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici con l'urgenza di "preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese", non ravvisandosi alcuno dei presupposti che giustificano l'adozione di tale tipologia di provvedimento.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato Sezione Seconda, 21 marzo 2024, n. 1026

Pianificazione urbanistica - libertà di culto - obbligo dell'Amministrazione di adottare misure internali alternative in contraddittorio con gli interessati

L'Amministrazione è tenuta ad individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione (valori che ispirano la disciplina primaria dell'azione dei pubblici poteri: art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990), siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera, prendendo in attenta considerazione le osservazioni critiche mosse dall'Associazione rispetto ai luoghi nel frattempo individuati dalla Questura (in quanto, si dice, posti «all'aperto ed ubicati in punti del tutto defilati e periferici»).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima, 7 maggio 2024, n. 442

Ministri di culto - Diniego permesso di soggiorno per motivi religiosi - Legittimo

Così come l'appartenenza ad una qualsivoglia associazione di diritto privato e la volontà di esercitare la pur costituzionalmente protetta libertà di associazione non rappresentano per ciò solo titolo per lo straniero per fare ingresso sul territorio nazionale, allo stesso modo, ferma la libertà religiosa individuale e collettiva, qualora un soggetto intenda spendere la propria qualità di ministro di un culto per vantare pretese migratorie nei confronti dello Stato, legittimamente quest'ultimo si riserva la facoltà di vagliare le caratteristiche di tale appartenenza religiosa e la loro idoneità a consentire l'accesso al territorio.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

